



REGIONE LIGURIA

TASSA AUTOMOBILISTICA

dal 1° gennaio 2007

REGIONE LIGURIA

Punti di riscossione: agenzia pratiche auto
delegazioni ACI - tabaccherie - uffici postali
agenti della riscossione dei tributi

AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI USO PROMISCUO PERSONE E COSE

Il calcolo per autovetture ed autoveicoli dal 1.1.2007 è stato suddiviso in 2 fasce di potenza (fino a 100 kW ed oltre i 100 kW) ed in classi ambientali (Euro) conformi alle direttive CEE. La tabella qui sotto riporta le nuove tariffe secondo questa suddivisione.

Classe ambientale	Per singolo kW fino a 100 kW		Per singolo kW eccedente i 100 kW	
	Tariffa Annuale per kW	Tariffa frazionata per kW	Tariffa Annuale per kW	Tariffa frazionata per kW
euro 0	€ 3,30	€ 3,40	€ 4,95	€ 5,05
euro 1	€ 3,19	€ 3,29	€ 4,79	€ 4,93
euro 2	€ 3,08	€ 3,17	€ 4,62	€ 4,76
euro 3	€ 2,97	€ 3,06	€ 4,46	€ 4,59
euro 4-5	€ 2,84	€ 2,93	€ 4,26	€ 4,39

Per i veicoli di potenza sup. a 100 kW occorre moltiplicare l'importo della colonna 'tariffa per singolo kW fino a 100 kW di potenza' x 100 (i primi 100 kW) e moltiplicare invece l'importo della colonna 'tariffa per singolo kW eccedente i 100 kW' per il num. di kW eccedenti i primi 100. La somma dei 2 risultati così ottenuti forma l'importo totale.

La "Tariffa frazionata" si applica sui pagamenti con validità inferiore a 12 mesi (casi di primobollo per nuovi veicoli o casi di rientro in circolazione da esenzione/sospensione). Per calcolare l'importo totale occorre quindi dividere la tariffa rilevata per 12 e moltiplicarla per il numero di mesi di validità del pagamento; l'importo risultante va sempre poi moltiplicato per il num. di kW del veicolo come per l'importo annuale. Per i veicoli con pot. > 100 kW il calcolo va sempre scomposto come indicato nella nota precedente.

CICLOMOTORI - MOTOCICLI

Modalità di calcolo	Classe veicolo	Classe ambientale	Tariffa Fissa Annuale	Tariffa Aggiuntiva da applicare su tutti i kW (per motocicli sup. a 11 kW) (*)
Tassa Fissa	Ciclomotori	-	€ 21,02	-
Tassa Fissa	Quadricicli leggeri	-	€ 55,00	-
kW	Motocicli fino a 11 kW	euro 0	€ 28,60	-
		euro 1	€ 25,30	-
		euro 2	€ 23,10	-
		euro 3	€ 21,02	-
kW	Motocicli superiori a 11 kW	euro 0	€ 28,60	€ 1,87
		euro 1	€ 25,30	€ 1,43
		euro 2	€ 23,10	€ 1,10
		euro 3	€ 21,02	€ 0,97

Per i motocicli di potenza sup. a 11 kW occorre sommare all'importo della colonna 'Tariffa Fissa Annuale' l'importo della colonna 'Tariffa Aggiuntiva' moltiplicato per ogni kW di potenza.

CLASSE AMBIENTALE

Per "classe ambientale" (EURO) si intende la categoria euro conforme alla direttiva CEE a cui appartiene il veicolo, ed è rilevabile come dato dal libretto di circolazione del veicolo secondo la tabella di decodifica riportata qui sotto:

Classe "Euro"	Direttiva riportata sul libretto
euro 0	veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"
euro 1	[91/441 CEE]-[91/542 CEE punto 6.2.1.A] [93/59 CEE]
euro 2	[91/542 CEE punto 6.2.1.B]-[94/12 CEE] [96/1 CEE]-[96/44 CEE]-[96/69 CE] [98/77 CE]
euro 3	[98/69 CE]-[98/77 CE rif.98/69 CE] [1999/96 CE]-[1999/102 CE rif.98/69 CE] [2001/1 CE rif.98/69 CE]-[2001/27CE] [2001/100 CE A]-[2002/80 CE A] [2003/76 CE A]
euro 4	[98/69 CE B]-[98/77 CE rif.98/69 CE B] [1999/96 CE B]-[1999/102 CE rif.98/69 CE B] [2001/1 CE rif.98/69 CE B] [2001/1 CE B rif.98/69 CE B] [2001/27 CE B]-[2001/100 CE B] [2002/80 CE B]-[2003/76 CE B]

Tutti i veicoli immatricolati dopo la data indicata devono appartenere, come minimo, alla classe Euro di riferimento. Possono comunque esistere anche veicoli appartenenti alla stessa classe Euro immatricolati in data precedente. Il veicolo rientra nella classe di omologazione EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B.

Motocicli	
Classe "Euro"	Direttiva riportata sul libretto
euro 0	Nessuna (non conformi alla Dir. 97/24/CE e successive)
euro 1	[97/24 CE cap. 5] [97/24 CE cap. 5 e cap. 9]
euro 2	[2002/51/CE fase A] [2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A]
euro 3	[2002/51/CE fase B] [2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase B]

Dove guardare sul libretto

Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive. Su quella di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Entro il mese successivo la scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97. per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1/1/98 le periodicità sono le seguenti:

Veicoli con periodicità annuale	
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre

Le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a otto mesi e fino alla scadenza di APRILE, AGOSTO O DICEMBRE, immediatamente successiva ai predetti 8 mesi nel caso di Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo con potenza massima del motore espressa in KW superiore a 35; per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di GENNAIO o LUGLIO immediatamente successiva ai mesi predetti, nel caso di Autovetture e Autoveicoli ad uso promiscuo con potenza massima del motore espressa in KW fino a 35 e di Motoveicoli.

Veicoli con periodicità quadrimestrale	
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale e Autocarri	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre

Veicoli con periodicità quadrimestrale nuovi di fabbrica	
Le tasse sono dovute dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a un mese e fino alla scadenza di GENNAIO, MAGGIO o SETTEMBRE, immediatamente successiva al mese di immatricolazione nel caso di Autobus e Autoveicoli uso speciale ed autocarri.	

Veicoli speciali	
Rimorchi uso speciale Targhe prova e ciclomotori	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

VEICOLI CON ALIMENTAZIONE ECOLOGICA

Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo omologati dal costruttore, o con alimentazione alternativa installata successivamente all'immatricolazione, con alimentazione, esclusiva o doppia, di tipo elettrico, a gas metano, a GPL, a idrogeno si applicano le tariffe in vigore nell'anno 2006 aumentate del 10%.

AUTOCARRI PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE

Portata quintali		4 mesi	8 mesi	12 mesi
DA	A			
0,01	4	€ 9,38	€ 18,78	€ 27,32
4,01	8	€ 13,15	€ 26,29	€ 38,25
8,01	10	€ 16,90	€ 33,80	€ 49,18
10,01	15	€ 22,54	€ 45,07	€ 65,57
15,01	20	€ 31,92	€ 63,84	€ 92,90
20,01	25	€ 41,32	€ 82,62	€ 120,22
25,01	30	€ 50,70	€ 101,40	€ 147,54
30,01	35	€ 60,09	€ 120,19	€ 174,87
35,01	40	€ 69,48	€ 138,96	€ 202,18
40,01	45	€ 78,87	€ 157,74	€ 229,50
45,01	50	€ 88,25	€ 176,52	€ 256,83
50,01	60	€ 97,65	€ 195,29	€ 284,15
60,01	70	€ 108,91	€ 217,83	€ 316,94
70,01	80	€ 120,19	€ 240,36	€ 349,72
80,01	90	€ 135,20	€ 270,40	€ 393,44
90,01	100	€ 153,98	€ 307,97	€ 448,09
100,01	110	€ 172,76	€ 345,52	€ 502,73
110,01	120	€ 197,18	€ 394,34	€ 573,77

Nota : per gli autocarri, motocarri e furgoni dal 1.1.2007 sono variate le singole tariffe ma le modalità di calcolo della tassa sono rimaste analoghe a quelle delle annualità precedenti.

AUTOCARRI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 12 TONNELLATE 12

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Costo annuale senza sosp. pneumatica o equival.
	pari o sup. a	inf. a	pari o sup. a	inf. a	pari o sup. a	inf. a	
1	12	15	15	19			€ 339,72
2			19	21	23	25	€ 378,93
3			21	23	25	27	€ 418,69
4	15						€ 470,95
5			23				€ 536,29
6				27	29		€ 600,48
7				29			€ 703,31

Avvertenze

- per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per vuotatura pozzi nei.
- la tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno di decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

AUTO E MOTO STORICHE

Tassa di circolazione Annuale	
Auto storiche	€ 28,40
Moto storiche	€ 11,36

Dal 2001 gli autoveicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto 30 anni dalla loro immatricolazione sono esenti dalla tassa automobilistica. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale. In caso di utilizzo dei medesimi sulla pubblica strada i veicoli esenti sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Tale tassa dal 1.1.2007 ha subito un aumento pari al 10% (art.63 legge n° 342/2000). Gli autoveicoli ed i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che hanno compiuto almeno 20 anni ed iscritti all'Automobilclub Storico Italiano (Asi) od alla Federazione Motociclistica Italiana (Fmi) sono assoggettati allo stesso regime (art. 27 L.R. n. 2/2006).

RIMORCHI - GANCIO DI TRAINO (TASSA AGGIUNTIVA)

Ai sensi dell'art.6 comma 22 della L.23/12/99 n°488 la tassa sui rimorchi per trasporto di cose sulla base della portata utile in quintali è sostituita da un versamento integrativo sulle automotrici entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

Tariffa	Tipo veicolo	Modalità di calcolo	12 mesi
Tariffa 1	Autoveicolo	Massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	€ 28,40
Tariffa 2	Autoveicolo	Massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 85,22
Tariffa 3	Autoveicolo	Massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 284,05
Tariffa 4	Autoveicolo	Massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 624,91
Tariffa 5	Trattori stradali	2 assi	€ 624,91
		3 assi	€ 880,56

Nota: sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per cui non viene raggiunto il minimo CEE, sono da effettuare nella misura minima prevista.

AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI - RIMORCHI SPECIALI

CARRELLI PER TRASPORTO VEICOLI FERROVIARI

Tipo veicolo	Modalità di calcolo	Tariffa Annuale
Autobus	Kw	€ 3,23
Autoveicoli speciali (es. Autocaravan - Motrici stradali per semirimorchi)	Kw	€ 0,47
Rimorchi speciali	Tassa Fissa	€ 21,02
Carrelli per trasporto veicoli ferroviari	Tassa Fissa	€ 22,73

TARGHE PROVA

Tariffa Fissa Annuale	
Autoveicoli e rimorchi	€ 225,34
Ciclomotori	€ 21,02
Motoveicoli	€ 33,80

MOTOCARRI E MOTOEURGONI

Cilindrata inferiore a 500 cm³	
Portata in quintali	12 mesi
fino a 4 quintali	€ 26,03
oltre 4 fino a 8 quintali	€ 36,43
oltre 8 fino a 10 quintali	€ 46,84
oltre 10 fino a 15 quintali	€ 62,45
oltre 15 fino a 20 quintali	€ 88,47

Cilindrata 500 cm³ e oltre	
Portata in quintali	12 mesi
oltre 10 fino a 15 quintali	€ 65,57
oltre 15 fino a 20 quintali	€ 92,90

COMPLESSI: AUTOTRENI - AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO

PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

Classe CEE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi ed altre configurazioni		senza sosp. pneumatica o equival.		
	pari o sup. a	inf. a	pari o sup. a	inf. a	pari o sup. a	inf. a	pari o sup. a	inf. a	pari o sup. a	inf. a	Importo annuale	Importo mensile	
1	12										€ 338,02	€ 29,04	
2										36	40	€ 369,83	€ 31,77
3										36	38	€ 511,86	€ 43,97
4										36	38	€ 588,56	€ 50,56
5										38	40	€ 690,81	€ 59,35
6										33	38	€ 777,16	€ 66,77
7										40		€ 1.022,58	€ 87,85

PAGAMENTI INTEGRATIVI A TITOLO DI TASSA DI CIRCOLAZIONE

Quando la somma degli importi corrisposti per i singoli componenti del complesso, autotreno e autoarticolato di peso totale pari o superiore a 12 tonnellate, risulta inferiore all'importo minimo indicato nella tabella a lato, ai fini e prima della circolazione dei medesimi, da parte dell'intestatario del veicolo a motore deve essere corrisposta una integrazione per un periodo minimo di 4 mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'integrazione. Nella causale del versamento deve essere riportata la targa della motrice e la classe tariffaria.

PRIMO PAGAMENTO PER NUOVA IMMATRICOLAZIONE

Autoveicoli con più di 35 KW

mese di immatricolazione	scadenza	mesi
Gennaio	Dicembre dello stesso anno	12
Febbraio	Dicembre dello stesso anno	11
Marzo	Dicembre dello stesso anno	10
Aprile	Dicembre dello stesso anno	9
Maggio	Aprile dell'anno successivo	12
Giugno	Aprile dell'anno successivo	11
Luglio	Aprile dell'anno successivo	10
Agosto	Aprile dell'anno successivo	9
Settembre	Agosto dell'anno successivo	12
Ottobre	Agosto dell'anno successivo	11
Novembre	Agosto dell'anno successivo	10
Dicembre	Agosto dell'anno successivo	9

Autoveicoli con MENO di 35 KW e motoveicoli

mese di immatricolazione	scadenza	mesi
Gennaio	Luglio dello stesso anno	7
Febbraio	Gennaio dell'anno successivo	12
Marzo	Gennaio dell'anno successivo	11
Aprile	Gennaio dell'anno successivo	10
Maggio	Gennaio dell'anno successivo	9
Giugno	Gennaio dell'anno successivo	8
Luglio	Gennaio dell'anno successivo	7
Agosto	Luglio dell'anno successivo	12
Settembre	Luglio dell'anno successivo	11
Ottobre	Luglio dell'anno successivo	10
Novembre	Luglio dell'anno successivo	9
Dicembre	Luglio dell'anno successivo	8

Autocarri

mese di immatricolazione	scadenza	mesi	scadenza	mesi	scadenza	mesi
Gennaio	Maggio s.a.	5	Settembre s.a.	9	---	---
Febbraio	Maggio s.a.	4	Settembre s.a.	8	Gennaio a.s.	12
Marzo	Maggio s.a.	3	Settembre s.a.	7	Gennaio a.s.	11
Aprile	Maggio s.a.	2	Settembre s.a.	6	Gennaio a.s.	10
Maggio	Settembre s.a.	5	Gennaio a.s.	9	---	---
Giugno	Settembre s.a.	4	Gennaio a.s.	8	Maggio s.a.	12
Luglio	Settembre s.a.	3	Gennaio a.s.	7	Maggio s.a.	11
Agosto	Settembre s.a.	2	Gennaio a.s.	6	Maggio s.a.	10
Settembre	Gennaio a.s.	5	Maggio a.s.	9	---	---
Ottobre	Gennaio a.s.	4	Maggio a.s.	8	Settembre s.a.	12
Novembre	Gennaio a.s.	3	Maggio a.s.	7	Settembre s.a.	11
Dicembre	Gennaio a.s.	2	Maggio a.s.	6	Settembre s.a.	10

Legenda: per s.a. si intende "stesso anno" per a.s. si intende "anno successivo"

Non risultando obbligo di pagamento annuale, il primo bollo per gli autocarri potrà essere liberamente eseguito con una delle scadenze sopra indicate.

Rimorchi speciali (es. roulotte)

mese di immatricolazione	scadenza	mesi
tutti i mesi	dicembre dello stesso anno	numero di mesi compresi tra quello di immatricolazione e la scadenza

Nota: l'importo annuo è commisurato al n. dei mesi di validità

INFORMAZIONI

E' possibile chiamare il seguente numero verde, gratuito, della Regione Liguria:

800.445.445

creato appositamente per i cittadini
lunedì-venerdì dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 13

Per maggiori informazioni sulla tassa automobilistica, puoi consultare il sito istituzionale della regione:

<http://www.regione.liguria.it>

oppure digitando il link diretto al sito tematico:

<http://bolloauto.regione.liguria.it/>

Su questo sito potrai ottenere tutte le informazioni utili sui veicoli di proprietà (inserendo la targa di un proprio veicolo ed il proprio codice fiscale) come ad esempio i pagamenti effettuati, i dati tecnici e le modalità di calcolo della tassa, ed attraverso la procedura di calcolo ottenere in pochi istanti l'importo corretto della tassa automobilistica senza dover effettuare a mano calcoli complessi.

Sono disponibili anche due sezioni dedicate rispettivamente a:

Pagamenti ed errori nei pagamenti: dove sono indicate tutte le scadenze di pagamento della tassa auto, ed i punti di riscossione autorizzati dove poter pagare, e le tariffe regionali aggiornate suddivise per categorie di veicoli.

Inoltre è possibile scaricare i moduli da compilare per eventuali errori commessi nel pagamento o per richiedere eventuali rimborsi per pagamenti non dovuti.

Ritardi e mancati pagamenti: tutte le istruzioni su cosa fare in caso di pagamento effettuato in ritardo o di mancato pagamento.

Inoltre sul sito sarà possibile effettuare anche il pagamento della tassa auto on-line: mediante una procedura guidata e su protocollo sicuro (con certificato) attraverso il circuito BankPass o mediante carta di credito.

L'attivazione è prevista entro il 2007



REGIONE LIGURIA

TASSA AUTOMOBILISTICA
REGIONE LIGURIA

DOVE SI PAGA

- nelle **agenzie di pratiche automobilistiche** autorizzate
- nelle delegazioni **Automobile Club Italiano**
- in **tabaccheria**
- alle **poste**: (presso tutti gli uffici postali presenti in Liguria)
- presso gli **Agenti per la Riscossione dei Tributi** (ad esclusione di quelli situati sul territorio della Provincia di La Spezia):
con due moduli (Il versamento effettuato agli sportelli dei concessionari per la riscossione dei tributi non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente)
- Pagamento online** dal sito tematico:
<http://bolloauto.regione.liguria.it>
(attivazione prevista entro il 2007)

QUANDO SI PAGA

Primo bollo

Per i veicoli immatricolati negli ultimi 10 gg del mese i pagamenti potranno essere anche eseguiti nel mese successivo; se immatricolati prima i pagamenti dovranno essere eseguiti nel mese stesso.
Scadenza e importi restano, in entrambi i casi, immutati.

Bolli successivi al primo

Entro il mese successivo a quello di scadenza

Radiazione o esportazione del veicolo

L'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale cessa nel caso in cui venga annotata al P.R.A. la cancellazione del veicolo entro il mese previsto per il versamento.

PAGAMENTI IN RITARDO

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che aumentano in relazione al ritardo con cui il pagamento viene effettuato.

sanzioni per chi paga in ritardo

pagamento effettuato entro	sanzione (in % della tassa)
30 giorni dalla scadenza	3,75%
1 anno	6%
oltre 1 anno	30%

Alle somme risultanti (tassa più sanzione) devono essere aggiunti gli interessi giornalieri calcolati sulla tassa non pagata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello del pagamento.

Pagamenti entro l'anno (interessi legali)

Per ogni giorno di ritardo entro il primo anno, gli interessi giornalieri sono calcolati in base al tasso legale in vigore.

Pagamenti oltre l'anno (interessi tributari)

Sono dovuti gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.

Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, il contribuente deve provvedere al versamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.

ERRORI NEI PAGAMENTI

Se, a pagamento avvenuto, trovate un errore, controllate i casi: si può chiedere direttamente alla Regione di verificare e correggerlo.

Rivolgersi a:

Regione Liguria

Servizio Entrate Regionali

Via Fieschi 15 - 16121 Genova

Orario al pubblico: da lunedì a giovedì 9.00 - 12.30

Tel. 010.5485526 - 010.5485529

(in orario di apertura al pubblico)

fax: 010.5485566

email: infobollo@regione.liguria.it

Casi in cui è possibile correggere un errore di pagamento:

- Versamento eseguito con indicazione della scadenza errata:
utilizzare il modello "richiesta di correzione/allineamento di scadenza" compilato correttamente in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare del veicolo.
- Versamento eseguito erroneamente a favore di altre Regioni:
utilizzare il modello "richiesta di compensazione fra Regioni" compilato correttamente in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare del veicolo.
- Versamento eseguito su targa errata:
utilizzare il modello "richiesta di correzione targa" compilato correttamente in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare del veicolo.
- In caso invece di pagamento eccessivo o di doppio pagamento (due versamenti con la stessa scadenza) è prevista la presentazione alla Regione di una specifica istanza di rimborso.